

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n° 157;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la legge regionale 1° settembre 1997, n° 33 recante: *"Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"*, modificata dalla L.R. 31/08/1998, n° 15 e dalla L.R. 08/05/2001, n° 7;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con D.P. n. 36/S.6/S.G. del 1° marzo 2007 ed attualmente in corso di revisione;

VISTO il proprio D.A. n° 634 del 15/04/2009 con gli allegati "A" e "B", avente per oggetto *"Calendario venatorio 2009/2010"*;

VISTI i ricorsi giurisdizionali proposti presso il T.A.R. Sicilia - Sede di Palermo da Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Anti Vivisezione Onlus e E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali, WWF Onlus, M.A.N., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, del predetto D.A. del 15/04/2009 in alcune parti;

VISTE le ordinanze nn. 730/09, 731/09, 732/09, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto la domanda di sospensione del Calendario Venatorio 2009/2010 nella parte in cui *"non prevede espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a ZPS; come individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992"*;

RITENUTO che, comunque, non è previsto dall'ordinamento italiano e comunitario alcun esplicito divieto di caccia nelle ZPS;

VISTO il proprio D.A. n° 1441 del 07/07/2009 di modifica al calendario venatorio 2009/2010;

VISTO il proprio D.A. n° 1719 del 31/08/2009 di modifica ed integrazione al calendario venatorio 2009/2010;

VISTI i ricorsi giurisdizionali per motivi aggiuntivi proposti presso il T.A.R.S. di Palermo da Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Anti Vivisezione Onlus e E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali, WWF Onlus, M.A.N., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei predetti Decreti Assessoriali n° 1719 del 31/08/2009 e n° 1441 del 7 luglio 2009;

VISTE le ordinanze nn. 962/09, 963/09, 964/09, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto la domanda di sospensione del D.A. n° 1719 del 31/08/2009 *"nella parte in cui non prevede espressamente il divieto di caccia rispettivamente sia nei valichi montani interessati dalla migrazione dell'avifauna (art. 21 comma 2 L.R. 33/97) sia nelle ZPS ove insistono comunque rotte di migrazione"* e del Decreto Assessoriale n° 1441 del 7 luglio 2009 *"in quanto reintroduce, a differenza di quanto previsto nel D.A. 15/4/09 e senza adeguata istruttoria, la possibilità del prelievo venatorio rispettivamente a) nei pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capopassero (SR2) e b) nel lago*

trinità del Comune di Castelvetro (TP2)";

RITENUTO che le ordinanze sopra citate hanno finalità di tutela dei contingenti di avifauna in transito;

VISTO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011 riporta quanto segue: *“Considerata la situazione orografica complessiva dell’Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio **non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono.***

CONSIDERATO che la norma del divieto di caccia nei valichi montani in Sicilia non è applicabile per quanto sopra specificato e pertanto non riportabile sul calendario venatorio;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011 individua le seguenti principali rotte di migrazione:

Sicilia orientale - Direttrice sud-nord (da Isola delle Correnti a Messina):

- Fascia delimitata ad est dalla costa e ad ovest dalla linea ideale che passa dai seguenti punti:

Marina di Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini, Scordia, Paternò, Adrano, Bronte, Randazzo, Mazzarà S. Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo Isole Eolie;

Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est (dalle Isole Pelagie a Termini

Imerese):

- Fascia delimitata ad est dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Sciacca, Burgio, Prizzi, Roccapalumba, Cerda, Foce del fiume Imera; e ad ovest, dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Capo Feto, Santa Ninfa, Roccamena, Marineo, S. Nicola dell' Arena;

Sicilia settentrionale - Direttrice Ovest-nord-est (dalle Egadi a Buonfornello):

- Fascia delimitata a nord dalla costa, comprese le isole minori ed a sud dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: isole Egadi, Torre Nubia, Paceco, Dattilo, Calatafimi, Camporeale, Marineo, Baucina, Cerda, Buonfornello;

CONSIDERATO che, in adempimento all'art. 1 comma 5 della L. 157/92, sono state individuate con il Piano Regionale Faunistico Venatorio diverse *"zone degne di particolare protezione per essere costituite in zone di protezione e rifugio della fauna"*;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha istituito n° 14 oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica nei termini di legge e che altre aree individuate dal P.R.F.V. sono attualmente fondi chiusi o aree precluse all'attività venatoria per l'annata venatoria 2009/2010 ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 33/97 e dell'art. 9 dell'allegato "A" al calendario venatorio 2009/2010;

CONSIDERATO che lungo le principali rotte di migrazione individuate dalla Regione Siciliana con il Piano Regionale Faunistico Venatorio insistono anche aree protette ai sensi di altre norme nazionali e regionali (parchi e riserve);

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CE - "Uccelli" e 92/43/CE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e la conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree, all'interno delle quali vigono i criteri minimi uniformi dettati dal D.M. 17/10/2007, espressamente recepiti dalla Regione;

VISTA la Decisione della Commissione della Comunità Europea del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;

CONSIDERATO che nei decreti di approvazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 siciliani emessi dall'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente nel mese di giugno corrente anno viene citato quanto segue: *"si intendono recepite le pertinenti misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e ss. mm. ii.,*

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 novembre 2007, n. 258";

CONSIDERATO che si rimane in attesa della definizione e applicazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 che dovranno regolamentare, tra l'altro, l'aspetto della gestione faunistica;

CONSIDERATO che il calendario venatorio 2009/2010 di cui al D.A. n° 634 del 15/04/2009 regola il prelievo venatorio nelle ZPS, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopra citato, nelle more dell'adozione dei piani di gestione, già approvati dall'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente ma non ancora operativi;

CONSIDERATO che dall'analisi delle motivazioni riportate nelle schede di Rete Natura 2000 non risultano interessate dalla migrazione le seguenti ZPS:

ITA020030 Monte Matassarò, Monte Gradara e Monte Signora

ITA020042 Rocche di Entella

ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza

ITA020050 Parco delle Madonie

ITA030043 Monti Nebrodi

ITA070015 Canalone del Tripodo

ITA070016 Valle del Bove

ITA070017 Sciare di Roccazzo della Bandiera

ITA070018 Piano dei Grilli;

CONSIDERATO che l'area della ZPS denominata ITA050012 "*Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela*", è interessata solo parzialmente dalla rotta di migrazione degli uccelli acquatici;

CONSIDERATO che il prelievo venatorio agli anatidi nel Lago Trinità a partire dal 15 novembre 2009 è stato previsto con il calendario venatorio 2009/2010 di cui al D.A. n° 634 del 15/04/2009 a causa della fenologia dell'anatra marmorizzata che risulta già assente nel periodo tardo autunnale;

CONSIDERATO che in Sicilia gran parte del flusso migratorio con il progredire della stagione autunnale diviene via via meno consistente fino potersi ritenere completata nel mese di novembre (Iapichino e Massa 1989; Lo Valvo et al. 1993) e pertanto l'eventuale danno conseguente al prelievo venatorio può ritenersi sufficientemente trascurabile;

CONSIDERATO che i pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, oltre ad essere importanti per l'avifauna acquatica migratoria vengono ritenuti importanti per la nidificazione di alcune specie minacciate quali *Anatra marmorizzata*, *Moretta tabaccata* e *Pollo sultano* (Piano d'azione nazionale per la Moretta tabaccata, Piano d'azione nazionale per l'Anatra marmorizzata, Piano d'azione nazionale per il Pollo sultano – INFS – Quaderni di Conservazione della Natura nn. 23, 25 e 8);

CONSIDERATO che la popolazione nidificante di *Moretta tabaccata* abbandona le aree di nidificazione dall'inizio del mese di settembre alla metà di ottobre (Scott & Rose 1996), che la migrazione della specie ha luogo fra agosto e novembre (Melega, 2007);

CONSIDERATO, come sopra riportato, che l'*Anatra marmorizzata* risulta già assente nel periodo tardo autunnale;

CONSIDERATO che il *Pollo sultano* è una specie difficilmente confondibile con altre specie di interesse venatorio;

RITENUTO che la Regione Siciliana ha ottemperato alle prescrizioni dell'art. 1 comma 5 della L. 157/1992, in assenza di qualsivoglia diffida ministeriale, la quale condotta impedirebbe l'applicazione del divieto di cui all'art. 21 comma 2 L. 157/1992;

RITENUTO che posticipando l'apertura dell'esercizio venatorio nelle ZPS vengono comunque salvaguardati flussi di migrazione dell'avifauna;

RITENUTO di dover comunque dare esecuzione alle ordinanze del TAR – Sicilia, sede di Palermo nn. 962/09, 963/09 e 964/09:

DECRETA

ART. 1) - In esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 962/09, 963/09 e 964/09 del TAR - Sicilia, sede di Palermo, per la stagione venatoria 2009/2010 l'esercizio della caccia è vietato prima del 15 novembre 2009 nelle seguenti ZPS della Regione Siciliana interessate ai flussi migratori:

ITA090029: Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e

Vendicari

ITA090014: Saline di Augusta

ITA090013: Saline di Priolo

ITA090006: Saline di Siracusa e Fiume Ciane

ITA070029: Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce

ITA070003: La Gurna

ITA060002: Lago di Pergusa

ITA040013: Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre

ITA030044: Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre

ITA030042: Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina

ITA020049: Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

ITA020027: Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino

ITA020010: Isola di Ustica

ITA010031: Laghetti di Preola e Gorgi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone

ITA010030: Isola di Pantelleria e area marina circostante

ITA010029: Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio

ITA010028: Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre

ITA010027: Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre

ITA010006: Paludi di Capo Feto e Margi Spanò

ART. 2) – il D.A. n° 1441 del 7 luglio 2009 è revocato.

ART. 3) – a seguito dell'emanazione del presente decreto è eliminato il punto 9) dell'art. 9 dell'allegato "A" del calendario venatorio 2009/2010 di cui al D.A. n° 634 del 15/04/2009.

ART. 4) – Per la ZPS ITA050012 "*Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela*", il divieto di prelievo venatorio fino al 14 novembre 2009 è limitato all'area specificatamente interessata alla migrazione dell'avifauna acquatica (golfo di Gela), che include la porzione della ZPS ad ovest della città di Gela e la parte più ampia della ZPS che si trova ad est della Città di Gela al cui interno ricade il lago Biviere, delimitata a sud dalla costa, a nord dalla linea ferrata Gela-Vittoria, ad est e ad ovest dai confini della ZPS (cartografia allegata).

ART. 5) – Per il Lago Trinità rimane in vigore quanto stabilito dall'art. 1 comma e) del calendario venatorio 2009/2010 di cui al D.A. n° 634 del 15/04/2009 che prevede l'apertura del prelievo venatorio agli anatidi a partire dal 15 novembre 2009.

ART. 6) – All'interno delle ZPS restano comunque vigenti i divieti stabiliti in virtù di altre norme e, nelle more dell'esecutività dei piani di gestione definiti dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, sono validi i criteri minimi e uniformi di cui al D.M. del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui non contrastano con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato Agricoltura.

Palermo, 11 Novembre 2009

L'ASSESSORE

f.to (On.le Michele Cimino)